

## CONTRATTO DI SERVIZIO CONTO TERZI

Tra la Società Zoetis Manufacturing Italia s.r.l., con sede legale in Catania, Via F. Gorgone snc (zona industriale), cap 95121, C.F e P.I. IT05006160872, indirizzo P.E.C.: zoetismanufacturing@pec.it, rappresentata dal suo legale rappresentante dott. Vincenzo Iudicelli (d'ora innanzi denominata la "Parte Committente")

e

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, cap 90128 Palermo, Viale delle Scienze Ed.16, C.F. n. 80023730825, P.I. n. 00605880822, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Vincenzo Arizza, indirizzo P.E.C.: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it (d'ora innanzi denominato il "Dipartimento STEBICEF")

(il Dipartimento STEBICEF e la Parte Committente, ciascuno di seguito singolarmente definito anche la "Parte" e, congiuntamente, i "Parti")

### premesse

- che la Parte Committente è una società con sede legale e stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone, adibito alla produzione di prodotti farmaceutici ad uso veterinario;
- che la Parte Committente intende affidare ad un istituto di ricerca, la esecuzione di analisi e test di laboratorio su campioni di acque reflue per determinare il valore del principio attivo Doramectina utilizzando la metodica fornita della Parte Committente (di seguito le "Analisi");
- che il Dipartimento STEBICEF è attrezzato per lo svolgimento di analisi in HPLC/MS.

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue**

### Articolo 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (el "Contratto"). La Parte Committente affida al Dipartimento STEBICEF, che accetta, l'esecuzione dell'attività concernente le

“analisi”. Le attività relative all’oggetto del Contratto saranno svolte presso i laboratori di ricerca del Dipartimento STEBICEF.

#### **Articolo 2 – Risultati delle attività**

Il programma delle attività, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell’Allegato tecnico sub “A”, parte integrante del Contratto. I risultati di tali attività saranno trasferiti alla Società con la modalità di “relazione tecnica relativa alle “analisi” entro 7 giorni dalla ricezione dei campioni. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all’evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell’oggetto del Contratto.

#### **Articolo 3 - Responsabile delle attività**

Il Dipartimento STEBICEF designa il Prof. Antonio Palumbo Piccionello quale responsabile scientifico delle attività. La Parte Committente designa quale proprio responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione del programma l’Ing. Katuscia Gioè. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte del Dipartimento STEBICEF dovrà essere approvata dalla Parte Committente; la sostituzione del responsabile della Parte Committente potrà avvenire su designazione della Parte Committente da comunicare al Dipartimento STEBICEF per iscritto.

#### **Articolo 4 - Corrispettivo**

La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento STEBICEF, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto la somma di € 100,00 (CENTO/00) + IVA per ogni singola analisi, comprensivo di un numero minimo di 5 (cinque) analisi di calibrazione/taratura. La Parte Committente si impegna a fornire il metodo di analisi, il relativo standard e a provvedere a campionamento e spedizione dei singoli campioni per ogni analisi. La Parte Committente si impegna, inoltre, a provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del Contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto. Il personale della Parte Committente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento STEBICEF per assistere ai lavori relativi al Contratto, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore presso il Dipartimento STEBICEF. Il Dipartimento

STEBICEF, dal canto suo, provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale addetto alle attività di cui al Contratto e terrà indenne la Parte Committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività di cui al Contratto. Il Dipartimento STEBICEF sarà inoltre unico responsabile dell'azione delle misure di sicurezza idonee allo svolgimento delle attività di ricerca. Resta inteso che la Parte Committente non è in alcun modo vincolata al conferimento di un numero minimo di analisi e che STEBICEF non avrà diritto ad alcun corrispettivo minimo.

#### **Articolo 5 - Modalità di pagamento**

Ad ogni invio di campioni per le Analisi da parte della Parte Committente, il Dipartimento STEBICEF produrrà la conseguente relazione contenente i risultati ed emetterà la relativa fattura.

Tale somma verrà corrisposta tramite bonifico ai fini della fatturazione si indicano il codice SDI e l'indirizzo PEC della Parte Committente.

Tutte le fatture elettroniche relative al Contratto e dovranno essere intestate a:

Ragione Sociale    Zoetis Manufacturing Italia Srl

Indirizzo di Fatturazione    Via F. Gorgone SNC - 95121 CT

Codice Fiscale    05006160872

Partita Iva    05006160872

Codice Destinatario di 7 cifre

B2K7HJZ

PEC: Zoetismanufacturing@pec.it

#### **Articolo 6 - Durata del Contratto**

Il Contratto entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto, approvato dai competenti organi delle Parti, da proporre con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, trasmesso mediante pec. Periodicamente le Parti si incontreranno per verificare lo stato di avanzamento delle attività e la verifica delle performance del Dipartimento STEBICEF. Qualora le stesse non fossero in linea con le aspettative della Parte Committente, resta inteso che la Parte

Committente avrà facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 10 dello stesso. Qualsiasi modifica al Contratto dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

#### **Articolo 7 – Segretezza**

Il Dipartimento STEBICEF, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza del Contratto, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del Contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dalla Parte Committente, in virtù del Contratto.

In particolare, gli schemi, le planimetrie, le procedure, le specifiche e qualsiasi altra documentazione ed informazione tecnica ed amministrativa fornita dalla Parte Committente al Dipartimento STEBICEF o dallo stesso predisposta nel corso e per l'esecuzione del Contratto, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti la Parte Committente, i principi attivi farmaceutici di interesse della Parte Committente e gli stati di processo critici degli stessi principi attivi farmaceutici e i risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico, di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno (qui di seguito la "Documentazione") sono e restano di proprietà della Parte Committente ed in qualsiasi momento a sua richiesta devono essere a lui riconsegnati insieme a qualunque copia degli stessi dal Dipartimento STEBICEF ed in ogni caso al termine delle attività oggetto del Contratto o in caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo. Il Dipartimento STEBICEF si obbliga a non fare uso della Documentazione fornita dalla Parte Committente o dal Dipartimento STEBICEF direttamente acquisite, per usi e scopi diversi da quelli contrattuali. Il Dipartimento STEBICEF si obbliga, altresì, a mantenere la più assoluta segretezza sulla Documentazione e su quanto altro è venuto a sua conoscenza o gli è stato comunicato in conseguenza o in relazione all'appalto. A tal fine il Dipartimento STEBICEF si obbliga a non consegnare e/o divulgare a terzi la Documentazione, anche successivamente alla cessazione per qualsiasi motivo del rapporto contrattuale. Il Dipartimento STEBICEF si obbliga altresì a non utilizzare, manipolare, fotografare, disegnare, copiare o riprodurre documenti, macchinari o attrezzature di qualsiasi tipo di proprietà o disponibilità della Parte Committente senza il consenso scritto della stessa. I superiori obblighi dovranno essere estesi dall'Università ai suoi dipendenti, rappresentanti, consulenti, sub-appaltatori e loro dipendenti ed a qualsiasi altra persona che agisca in nome e per conto del Dipartimento

STEBICEF nell'ambito dei rapporti di cui al Contratto, rispondendone pienamente dell'operato dei suddetti nei confronti della Parte Committente.

#### **Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o del logo dell'Università per scopi pubblicitari. Il Dipartimento STEBICEF, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, detti risultati, per scopi di ricerca e di didattica. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente.

#### **Articolo 9 – Proprietà dei risultati**

Le Parti convengono che le attività previste dal Contratto sono definite "di servizio" in quanto non prevedono un contributo inventivo da parte dell'Università né l'utilizzo di competenze originali e non pubbliche dei ricercatori dell'Università, ma si limitano ad attività di tipo routinario. In conseguenza di ciò i risultati derivanti dall'attività di servizio commissionata sono di proprietà della Parte Committente. Non è escluso che i risultati ottenuti durante l'esecuzione del Contratto possano essere inclusi dalla Parte Committente in una o più domande di brevetto, ma tali risultati devono servire solo quali esempi o supporto alla validità dell'invenzione e non possono costituire in tutto o in parte l'invenzione rivendicata nella domanda di brevetto. Nel caso in cui si ritenesse opportuno avviare azioni giudiziarie a tutela della proprietà intellettuale, i costi e le decisioni relative saranno esclusivamente a cura e spese della Parte Committente. I responsabili scientifici, di cui al precedente art. 3, concorderanno circa la possibilità che tutte le copie dei prodotti e la relativa documentazione fornite dalla Parte Committente per l'esecuzione delle attività commissionate ai sensi del Contratto siano, al termine delle attività previste, riconsegnate dal Dipartimento STEBICEF alla Parte Committente stessa.

#### **Articolo 10 - Recesso unilaterale dal Contratto**

La Parte committente e il Dipartimento STEBICEF possono recedere dal Contratto mediante comunicazione da trasmettere con Pec. In caso di recesso, a norma del comma precedente, nessuna delle Parti avrà nulla da pretendere dall'altra parte.

### **Articolo 11 - Codice etico e di comportamento**

Il rappresentante legale della Parte Committente dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università emanato con D.R. rep. n. 4115/2022 del 22.09.2022, prot.n. 96288, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Parte Committente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il Dipartimento STEBICEF, per il tramite del Responsabile scientifico, dichiara di aver preso visione dell'International Anti-Corruption and Anti-Bribery Principles, emanati dalla società Capo Gruppo Zoetis Inc. allegate sotto la lettera sub "B" ed in relazione al Contratto, di non aver mai accettato denaro o altre utilità offerti al fine di influenzarlo in modo improprio e/o illecito nella sua veste di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio ove rivesta tale specifico ruolo.

Il Dipartimento STEBICEF si impegna, nell'ambito delle attività della presente convenzione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il Dipartimento STEBICEF, per il tramite del Responsabile scientifico, dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, dei contenuti e dei principi del Modello di organizzazione e controllo adottato da Zoetis e disponibile sul sito <https://www.zoetis.it/sedi-della-societa.aspx>.

Il Dipartimento STEBICEF, nell'ambito delle attività del Contratto, si obbliga a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri soci, amministratori, dipendenti e/o subappaltatori e loro dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione del Modello nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero

determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure interne idonee a prevenire dette violazioni.

In ogni caso non è consentito al Dipartimento STEBICEF, nell'espletamento della propria attività per conto della Parte Committente, di offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al proprio ufficio.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi riferiti a comportamenti che potrebbero determinare la commissione di reati da parte del Dipartimento STEBICEF, la Parte Committente a sua discrezione:

(i) avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del Contratto, mediante lettera, da trasmettere a mezzo pec, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione; ovvero, in alternativa,

(ii) avrà facoltà di risolvere del Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera, trasmessa a mezzo pec, contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

L'esercizio dei diritti di cui sopra avverrà a danno di chi ha violato i suddetti obblighi, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferme restando a carico dell'autore dell'inadempimento la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'inadempimento e l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte Committente per qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Il Dipartimento STEBICEF dovrà informare immediatamente la Parte Committente nel caso in cui la stessa riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della Parte Committente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del

Modello. La Parte Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di effettuare controlli volti ad accertare il rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 12.

#### **Articolo 12 - Inadempienze**

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, il Contratto potrà essere risolto previa diffida ad adempiere, trasmessa alla controparte mediante pec.

#### **Articolo 13 - Trattamento dei dati personali**

Il Dipartimento STEBICEF e la Parte Committente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al Contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. la Parte Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento STEBICEF unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Dipartimento STEBICEF e la Parte Committente si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del Contratto.

#### **Articolo 14 - Auditing**

La Parte Committente avrà facoltà di effettuare, periodicamente e secondo le modalità operative preventivamente concordate tra le Parti, senza possibilità di opposizione alcuna da parte del Dipartimento STEBICEF, gli Audits che riterrà opportuni in relazione all'esecuzione del Contratto, allo scopo di verificare l'assoluto rispetto, da parte del Dipartimento STEBICEF, della normativa in materia di anticorruzione.

La Parte Committente potrà svolgere le attività di Auditing: periodicamente, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti o attraverso ispezioni, anche presso le sedi del Dipartimento STEBICEF, a mezzo il proprio personale ovvero di consulenti a ciò espressamente incaricati.

Nel corso di tali attività di Auditing, il Dipartimento STEBICEF sarà tenuto a prestare piena e incondizionata collaborazione, fornendo alla Parte Committente tutto il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni afferenti all'esecuzione del Contratto richiesti dalla Parte Committente.

Nell'ipotesi in cui, all'esito di tali attività di Auditing, siano riscontrate violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e/o non corretti adempimenti delle medesime prescrizioni troverà applicazione quanto previsto all'art. 12.

In nessun caso, comunque, la Parte Committente potrà giustificare il proprio inadempimento e/o il ritardo del proprio adempimento in ragione dell'attività di Auditing svolta dalla Parte Committente.

La Parte Committente avrà facoltà di effettuare i suddetti Auditing per tutta la durata del Contratto e nei tre anni successivi all'ultimo pagamento eseguito ai sensi del Contratto.

#### **Articolo 15 - Controversie**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del Contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, sarà competente il foro di Palermo.

#### **Articolo 16 - Registrazione e spese**

Il Contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le spese inerenti al Contratto sono a carico della Parte Committente.

PER IL DIPARTIMENTO STEBICEF

PER LA PARTE COMMITTENTE

IL \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

(-----)

(-----)

data

data

### **Allegato "A"**

Le attività previste riguardano la determinazione di Doramectina in reflui a base acquosa. Fermo restando quanto previsto all'art.2 della presente convenzione, UNIPA svolgerà preparazione dei campioni pervenuti ed analisi degli stessi. Ogni campione verrà estratto con acetato d'etile e la fase organica raccolta, concentrata e risolubilizzata in acetonitrile. I campioni così ottenuti verranno analizzati tramite sistema Agilent HPLC 1260 Infinity, accoppiato al sistema ESI/MS/Q-TOF Agilent 6540 UHD. Le analisi verranno svolte in modalità positiva utilizzando una fase inversa tramite colonna phenomenex POLAR C18 o analoghe. La quantificazione nel refluo verrà svolta tramite curva di calibrazione, costruita con lo standard fornito, nel range 0.4-0.05 ppb. LOD 0.05 ppb; LOQ 0.1 ppb.

## **Allegato "B"**

### **Principi globali anti-concussione e anti-corrruzione**

Zoetis ha una politica aziendale che proibisce ai dipendenti o a chiunque operi per nostro conto di concedere pagamenti o benefit a qualsiasi persona o entità al fine di influenzare impropriamente un funzionario pubblico o altra terza parte o per ottenere un vantaggio commerciale improprio. Zoetis si impegna ad agire in modo etico e legale e in conformità con tutte le leggi e le normative vigenti. Zoetis si aspetta lo stesso impegno da consulenti, agenti, rappresentanti o altre aziende e persone che operino per nostro conto (i "Fornitori"), oltre che da chiunque operi per conto di Fornitori in relazione a lavoro svolto per Zoetis.

### **Concussione di Funzionari Pubblici**

La maggior parte dei Paesi dispone di leggi che vietano di effettuare, offrire o promettere (direttamente o indirettamente) qualsiasi pagamento o oggetto di valore a un funzionario governativo laddove tale pagamento sia destinato a influenzare un atto pubblico o una decisione ufficiale volta ad aggiudicarsi o a mantenere un'attività. La politica di Zoetis prevede di interpretare il termine "funzionario pubblico" in modo ampio tale da comprendere: (i) qualsiasi funzionario pubblico eletto o nominato; (ii) qualsiasi dipendente o persona che operi per o per conto di un funzionario pubblico o di un'agenzia o un'azienda che svolge una funzione pubblica; (iii) qualsiasi partito politico, candidato a una carica pubblica, funzionario, dipendente o persona che operi per o per conto di un partito politico o un candidato a una carica pubblica; o (iv) qualsiasi dipendente o persona che operi per o per conto di un'organizzazione pubblica internazionale. Il termine "pubblico" è interpretato in modo da includere tutti i livelli e le suddivisioni di un governo (*ad esempio* a livello locale, regionale o nazionale e amministrativo, legislativo o esecutivo).

### **Principi anti-concussione e anti-corrruzione che regolano le interazioni con governi e funzionari pubblici**

I Fornitori devono comunicare e rispettare i seguenti principi in relazione alle proprie interazioni con governi e funzionari pubblici:

- I Fornitori e coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis non possono fare, promettere o autorizzare direttamente o indirettamente l'effettuazione di pagamenti a scopo corruttivo o fornire alcuna cosa di valore a funzionari pubblici come mezzo improprio volto a indurre tale funzionario pubblico a compiere o decidere azioni di governo aventi lo scopo di aiutare Zoetis a ottenere o conservare attività, o altrimenti di avvantaggiare impropriamente le attività commerciali di Zoetis.
- I Fornitori e coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis devono comprendere se le leggi, le normative o le procedure operative locali impongono eventuali limiti, restrizioni o requisiti di divulgazione su retribuzione, sostegno finanziario, donazioni o doni che possono essere concessi ai funzionari pubblici. I Fornitori e coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis devono tenere in considerazione e rispettare ogni eventuali restrizione applicabile nella conduzione delle proprie attività collegate a Zoetis. Qualora un Fornitore abbia dei dubbi sul significato o l'applicabilità di limiti, restrizioni o requisiti di divulgazione riguardanti le interazioni con funzionari pubblici, prima di intraprendere tali attività il Fornitore in questione deve consultare il proprio contatto principale presso Zoetis.
- Ai Fornitori e a coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis non è consentito offrire pagamenti di facilitazione. Il "pagamento di facilitazione" è un pagamento nominale e non ufficiale a favore di un funzionario pubblico avente lo scopo di assicurarsi o velocizzare l'esecuzione di un'azione di routine e non discrezionale da parte di un ente pubblico.

Esempi di pagamenti di facilitazione comprendono i pagamenti volti a velocizzare l'elaborazione di **licenze, permessi o visti per cui è stata fornita la documentazione necessaria e corretta**. Qualora un Fornitore o chiunque operi per suo conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis riceva o venga a conoscenza di una richiesta di un pagamento di facilitazione o una tangente in relazione a lavoro svolto per Zoetis, prima di intraprendere qualsiasi ulteriore azione il Fornitore deve segnalare tempestivamente tale richiesta al proprio contatto principale presso Zoetis.

### **Concussione Commerciale**

Casi di concussione e corruzione possono verificarsi anche nei rapporti business-to-business che non riguardano il governo. La maggior parte dei Paesi prevede leggi che proibiscono di offrire, promettere, concedere, richiedere, ricevere, accettare o concordare di accettare somme in denaro o cose di valore in cambio di un vantaggio commerciale improprio. Ai dipendenti di Zoetis non è consentito offrire, concedere, sollecitare o accettare tangenti, e ci aspettiamo che i nostri Fornitori e chi opera per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis adottino gli stessi principi.

**Principi anti-concussione e anti-corruzione che regolano le interazioni con soggetti privati e dipendenti di Zoetis**

I Fornitori devono comunicare e rispettare i seguenti principi in relazione alle proprie interazioni con figure non pubbliche e dipendenti di Zoetis:

- I Fornitori e coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis non possono fare, promettere o autorizzare direttamente o indirettamente l'effettuazione di un pagamento per fini corruttivi, né fornire alcuna cosa di valore a qualsiasi persona al fine di indurla a fornire un vantaggio commerciale improprio per Zoetis.
- I Fornitori e coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis non possono sollecitare, concordare di accettare o ricevere direttamente o indirettamente un pagamento o qualsiasi cosa di valore come incentive improprio in relazione alle proprie attività commerciali svolte per Zoetis.
- Ai dipendenti di Zoetis non è consentito ricevere doni, servizi, omaggi, intrattenimenti o altri articoli di valore economico superiore a quello nominale da Fornitori e da coloro che operano per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis. Inoltre, i doni di valore nominale sono consentiti solo se ricevuti su base sporadica ed esclusivamente in occasioni appropriate.

**Segnalazione di violazioni presunte o effettive**

I Fornitori e chi opera per loro conto in relazione a lavoro svolto per Zoetis sono tenuti a segnalare eventuali preoccupazioni riguardanti potenziali violazioni di questi principi anti-concussione e anticorruzione o della legge. Tali segnalazioni possono essere effettuate al punto di contatto principale del Fornitore presso Zoetis, oppure all'Ufficio conformità di Zoetis inviando un'e-mail all'indirizzo [Compliance@Zoetis.com](mailto:Compliance@Zoetis.com) o chiamando il numero +1 (973) 822-7000.